SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 marzo 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 6 febbraio 2017, n. **22.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente. (17G00035) *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2017.

Nomina del prof. Mario Morcellini a commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (17A02014) . . . . *Pag.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2017.

Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia. (17A01816). . . . . *Pag.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2017.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2017. (17A01904) . . . *Pag.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2017.

Nomina dell'avv. Ernesto Maria Ruffini a commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'«Agenzia delle entrate-Riscossione». (17A01822). . . . . *Pag.* 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 febbraio 2017.

Individuazione delle modalità per la deduzione delle erogazioni liberali effettuate in favore dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai. (17A01902). . . . . *Pag.* 11

DECRETO 6 marzo 2017.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni. (17A01918) . *Pag.* 11

DECRETO 10 marzo 2017.

Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell'ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti - SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio. (17A02013) . . . . *Pag.* 12

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 23 febbraio 2017.

Autorizzazione alla «S.A.I.G.A. - Scuola di individual psicologia per psicoterapeuti» ad aumentare il numero degli allievi da 15 a 19 unità per ciascun anno di corso. (17A01812). . . . . *Pag.* 13

Ministero della salute

DECRETO 10 febbraio 2017.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario Rame Extra a base delle sostanze attive rame idrossido e zolfo. (17A01814). . . . . *Pag.* 14

DECRETO 17 febbraio 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Penconazolo, sulla base del dossier A6209G di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (17A01815). *Pag.* 15

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 2 febbraio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa la Casa Ecologica dei Vigili del Fuoco in liquidazione», in Albenga e nomina del commissario liquidatore. (17A01807). . . . . *Pag.* 31

DECRETO 14 febbraio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Rene società cooperativa agricola», in Pisa e nomina del commissario liquidatore. (17A01808). *Pag.* 31

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 3 marzo 2017.

Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. (Ordinanza n. 16). (17A01903) . . *Pag.* 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 9 marzo 2017.

Rettifica della determina 16 febbraio 2017, n. 241/2017, recante definizione del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali per uso umano «Botox» e «Dysport» a base del principio attivo neurotossina di «Clostridium Botulinum» di tipo A utilizzati a scopo terapeutico. (Determina n. 414/2017). (17A01919) . . . . *Pag.* 37

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Ratiopharm» (17A01796). . . . . *Pag.* 38

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Konakion» (17A01797) . . . . *Pag.* 38

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Optiray» (17A01798). . . . . *Pag.* 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Differin» (17A01799). . . . . *Pag.* 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buscofen» (17A01800) . . . . *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nurofen Febbre e Dolore». (17A01801) . . . . *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Ratiopharm Italia». (17A01802). . . . . *Pag.* 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Optiray» (17A01878). . . . . *Pag.* 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (17A01879). . . . . *Pag.* 42

Autorità di bacino della Puglia

Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia (17A01823). . . *Pag.* 43

Regione Piemonte

Comunicato relativo ai decreti numeri 7, 8 e 9 del Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione Piemonte. (17A01824). . . . . *Pag.* 43

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 febbraio 2017, n. **22**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Visto l'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettere *gg)*, del predetto decreto legislativo n. 156 del 2015, concernente l'esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente;

Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina del contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della sua durata nonché del termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Vista la decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, in particolare, l'articolo 87, recante disposizioni in materia di cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme in materia di costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzie di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visti gli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché gli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che richiamano la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 17 novembre 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-111 del 9 gennaio 2017;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Contenuto e soggetti abilitati al rilascio della garanzia

1. La garanzia prevista dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e richiamata dagli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62-*bis*, comma 5, del medesimo decreto, nonché dagli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è costituita sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.

2. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile. La prestazione di garanzia resta ferma anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'ente a favore del quale è prestata la garanzia l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata.

4. La garanzia, che va redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del direttore generale delle finanze, deve avere ad oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di garanzia prestata ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e degli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, comprensiva di interessi. Qualora i tributi oggetto di contenzioso afferiscano a risorse proprie tradizionali, come individuate dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, il tasso di interesse è determinato ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013.

Art. 2.

Durata della garanzia

1. La garanzia di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. La garanzia cessa qualora il giudice del grado successivo di giudizio ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente alla prestazione della garanzia.

2. La garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché la garanzia di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è disposta. La garanzia cessa automaticamente dalla data di deposito della sentenza favorevole al contribuente.

3. Nei giudizi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA riscossa all'importazione, la garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è prestata fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all'estinzione del processo.

4. La garanzia prevista dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello della definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La garanzia cessa automaticamente nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 3.

Escussione della garanzia

1. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la restituzione da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero dall'estinzione del processo.

2. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, il termine di tre mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è disposta.

3. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 4, il termine di tre mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dalla definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

4. Ai fini dell'escussione della garanzia, l'ente a favore del quale è prestata comunica al garante l'ammontare delle somme dovute mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l'adempimento del contribuente. Ferma restando l'efficacia della garanzia, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato dal garante entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

5. L'eventuale mancato pagamento dei premi o delle commissioni della garanzia da parte del contribuente non può in nessun caso essere opposto all'ente a favore del quale è prestata la garanzia ed è escluso sia il beneficio della preventiva richiesta di pagamento al debitore principale, sia quello della preventiva escussione dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 febbraio 2017

Il Ministro: PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 220

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Il testo del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2015, n. 233, S.O., reca «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 11 marzo 2014, n. 23».

— La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), è pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2014, n. 59.

— L'art. 69 (Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera *gg)*, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, così recita:

«Art. 69 (*Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente*). — 1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'art. 38-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.

3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.

4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'art. 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.».

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., ai commi 3 e 4, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— L'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, S.O., al comma 5, così recita:

«5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.».

— Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea 10 ottobre 2013, n. L 269, istituisce il codice doganale dell'Unione.

— Il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea 29 dicembre 2015, n. L 343, integra il regolamento n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.

— Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea 29 dicembre 2015, n. L 343, reca modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.

— La decisione n. 2014/335/UE/Euratom del Consiglio del 26/05/2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea 7 giugno 2014, n. L 168, fissa le norme relative all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione europea.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 1973, n. 80, S.O., reca «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».

— L'art. 87 (Cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali) del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 1973, n. 80, S.O., così recita:

«Art. 87 (*Cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali*). — In tutti i casi in cui è prevista la prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana, la cauzione stessa può essere prestata, oltreché mediante deposito delle somme stesse con le modalità indicate nell'art. 77, mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo stato ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, ovvero polizza fidejussioria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione.

Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico possono essere previste, in aggiunta a quelle indicate nel precedente comma, altre forme di garanzia per determinate operazioni doganali».

— La legge 10 giugno 1982, n. 348, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1982, n. 161, reca «Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici».

— L'art. 47 (Sospensione dell' atto impugnato) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., al comma 5, così recita:

«5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2.».

— L'art. 52 (Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., al comma 6, così recita:

«6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'art. 47, comma 8-*bis*.».

— L'art. 62-*bis* (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., al comma 5, così recita:

«5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2. Si applica la disposizione dell'art. 47, comma 8-*bis*.».

— L'art. 19 (Esecuzione delle sanzioni) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* gennaio 1998, n. 5, S.O., come modificato dall'art. 10, comma 3, lettera *a)*, n. 3), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, al comma 3, così recita:

«3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all'art. 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

— L'art. 22 (Ipoteca e sequestro conservativo) del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così recita:

«6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all'art. 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.».

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O, reca «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279, S.O, reca «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo del comma 5 dell'art. 47 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo del comma 6 dell'art. 52 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo del comma 5 dell'art. 62-*bis* (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione) del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo del comma 3 dell'art. 19 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo del comma 6 dell'art. 22 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è riportato nelle note alle premesse.

— Il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 2005, n. 238, reca «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese».

— L'art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi) della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 1991, n. 237, S.O., così recita:

«Art. 29 (*Consorzi di garanzia collettiva fidi*) — 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.

2-*bis*. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese.».

— L'art. 106 (Albo degli intermediari finanziari) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O, così recita:

«Art. 106 (*Albo degli intermediari finanziari*) — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'art. 114-*quinquies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'art. 114-*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.».

— L'art. 2359 del codice civile così recita:

«Art. 2359. Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».

— L'art. 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione n. 2014/335/UE/Euratom del Consiglio del 26/05/2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea 7 giugno 2014, n. L 168, così recita:

«1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti:

a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

(*Omissis*).».

— L'art. 112 (Altre agevolazioni di pagamento) del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea 10 ottobre 2013, n. L 269, al paragrafo 2, così recita:

«2. La concessione di agevolazioni a norma del paragrafo 1 comporta l'applicazione di un interesse di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione.

Per gli Stati membri che hanno adottato l'euro come valuta il tasso di interesse di credito è pari al tasso di interesse pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di un punto percentuale.

Per uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, il tasso di interesse di credito è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di un punto percentuale, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di un punto percentuale.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo del comma 5 dell'art. 47 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo del comma 6 dell'art. 52 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo del comma 5 dell'art. 62-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo del comma 3 dell'art. 19 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo del comma 6 dell'art. 22 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 22 (Ipoteca e sequestro conservativo) del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così recita:

«Art. 22 (*Ipoteca e sequestro conservativo*). — 1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.

3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima Camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, il termine è triplicato. La commissione decide con sentenza.

4. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la Camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la commissione, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

5.

6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all'art. 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia:

a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione;

b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca;

c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera *b)*. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è riportato nelle note alle premesse.

17G00035

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2017.

Nomina del prof. Mario Morcellini a commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.», e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.», e successive modificazioni;

Visto, in particolare l'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, concernente le disposizioni per la composizione e la procedura di nomina degli organi dell'Autorità secondo il quale «…Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni, o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità»;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in base al quale ai componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare, in ordine alla durata settennale del mandato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012, con il quale il prof. Angelo Marcello Cardani è stato nominato, per la durata di sette anni, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012, con il quale sono stati nominati, per la durata di sette anni, i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fra cui il prof. Antonio Preto;

Considerato che l'Assemblea del Senato della Repubblica, in data 1° febbraio 2017, ha proceduto alla elezione del prof. Mario Morcellini a commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in sostituzione del prof. Antonio Preto, deceduto;

Visto il *curriculum vitae* del prof. Mario Morcellini, dal quale risulta che lo stesso è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, alle esperienze maturate nonché dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la dichiarazione resa dal prof. Mario Morcellini in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, per lo svolgimento dell'incarico in parola;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Mario Morcellini, eletto dall'Assemblea del Senato della Repubblica, è nominato componente del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino alla scadenza ordinaria del mandato in corso, in sostituzione del prof. Antonio Preto, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 578

17A02014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2017.

Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990, il quale prevede che, quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati dalla medesima legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, ove il conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione e, se il tentativo non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio grave e imminente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l'on. Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, art. 1, comma 4, lettera g, con il quale il Ministro senza portafoglio per la semplificazione e la pubblica amministrazione è stato delegato, tra l'altro, all'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro dell'11 giugno 2007 e del 1° febbraio 2008, della carriera prefettizia o diplomatica, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, al personale delle autorità amministrative indipendenti, nonché al personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto opportuno, a tal fine, delegare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, ai Ministri la cui competenza, anche per i casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni dal lavoro regolamentate dalla citata legge 12 giugno 1990, n. 146, per quanto non compreso nella riportata delega al Ministro senza portafoglio in materia di semplificazione e pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, è delegato, per quanto non compreso nella delega in premessa e per i settori e gli ambiti di rispettiva competenza al:

Ministro dell'interno;

Ministro della giustizia;

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ministro dello sviluppo economico;

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Ministro della salute;

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 469

17A01816

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2017.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2017.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico dell'immigrazione»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del testo unico dell'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, ed inoltre dispone, ai sensi della stessa norma, che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Considerato che il documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2016, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2016, che ha previsto una quota di ingresso di 17.850 cittadini non comunitari per motivi di lavoro non stagionale, subordinato ed autonomo, ed una quota di ingresso di 13.000 cittadini non comunitari per motivi di lavoro stagionale, autorizzando pertanto una quota complessiva di 30.850 unità per l'ingresso in Italia di lavoratori non comunitari;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 2016;

Considerato che per l'anno 2017 è necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale, residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 21 del medesimo testo unico sull'immigrazione è opportuno prevedere una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;

Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;

Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

Ravvisata infine la necessità di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2017, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;

Rilevato che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di 30.850 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari, autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per talune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri,

Decreta:

Art. 1.

1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2017, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 13.850 unità.

2. Nell'ambito della quota indicata al comma 1, sono ammessi in Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. È consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, nell'ambito della quota indicata al comma 1, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

4. Nell'ambito della quota prevista al comma 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) 5.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) 4.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

c) 500 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

5. È inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata al comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

a) 500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 3.

1. È consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2, comma 1, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie :

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Art. 4.

1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 17.000 unità.

2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Maurit*ius*, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è riservata una quota di 2.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Art. 5.

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:

a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate agli articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all'art. 4, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra le Direzioni territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.

2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista dall'art. 2, comma 2.

Art. 7.

Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Roma, 13 febbraio 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 497

17A01904

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2017.

Nomina dell'avv. Ernesto Maria Ruffini a commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'«Agenzia delle entrate-Riscossione».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge del 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, con il quale si è stabilito lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A. a norma del comma 11, lettera *b)* dello stesso articolo, e la contestuale istituzione, a decorrere dalla stessa data, di un ente pubblico economico denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione»;

Visto, in particolare l'art. 1, comma 15, del citato decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016 secondo cui, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è nominato Commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'«Agenzia delle entrate-Riscossione»;

Considerato, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 15, del citato decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, alla nomina del Commissario straordinario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Nomina dei commissario straordinario

l. L'amministratore delegato di Equitalia S.p.A., avvocato Ernesto Maria Ruffini, è nominato, a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al 30 giugno 2017, Commissario straordinario per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, comma 15, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Art. 2.

Compiti del Commissario

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate-Riscossione» e di assicurarne la piena operatività, al Commissario straordinario sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

a) elaborare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, lo Statuto dell'ente ai fini della predisposizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze al Presidente del Consiglio dei ministri;

b) provvedere alla predisposizione di tutti gli atti, gli accordi, i contratti e le convenzioni, propedeutici all'istituzione dell'ente e necessari all'operatività del medesimo;

c) predisporre il modello organizzativo dell'ente corredato delle relative strutture, i regolamenti e gli atti di funzionamento interno necessari all'avvio dell'operatività dell'ente medesimo;

d) effettuare la ricognizione delle competenze possedute dal personale delle società Equitalia S.p.A. ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., assicurando senza soluzione di continuità le funzioni proprie del servizio nazionale della riscossione e le competenze tecniche necessarie al loro svolgimento mediante la collocazione organizzativa del personale stesso e l'attribuzione dei ruoli, coerenti e funzionali, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge, alla missione istituzionale del nuovo ente, anche quanto alla garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata dal personale alla data del trasferimento all'ente, a norma del comma 9 del medesimo articolo;

e) gestire la fase transitoria per il passaggio delle attività di Equitalia S.p.A. ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. al nuovo ente, esercitando poteri di impulso e coordinamento delle relative attività e fornendo le indicazioni operative necessarie ai competenti organi e alle strutture di Equitalia S.p.A. ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. anche per l'efficace esercizio dei propri compiti;

f) vigilare sul regolare svolgimento delle attività poste in essere nella fase transitoria, provvedendo al monitoraggio e al controllo sul corretto e puntuale adempimento delle stesse, assicurando altresì il coordinamento con gli interlocutori istituzionali coinvolti nel processo di istituzione dell'ente. A tal fine gli organi amministrativi delle società del gruppo Equitalia, in carica fino al 30 giugno 2017, informano il Commissario delle deliberazioni assunte fino a tale data.

2. Il commissario straordinario riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze in ordine allo svolgimento della propria attività.

3. Per l'espletamento dell'incarico attribuito, al Commissario straordinario non è dovuto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 477

17A01822

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 2017.

Individuazione delle modalità per la deduzione delle erogazioni liberali effettuate in favore dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 130, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione»;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 2, della citata legge n. 130 del 2016, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2016, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto nonché delle attività di religione o di culto di cui all'art. 12, comma 1, lettera *a)*, della medesima legge, dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;

Visto il comma 3 del medesimo art. 17 della citata legge n. 130 del 2016, il quale demanda l'individuazione delle modalità relative alle deduzioni di cui al precedente comma 2 a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Modalità per la deduzione delle erogazioni liberali versate a favore dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai.

1. Le erogazioni liberali in denaro versate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dalle persone fisiche a favore dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai e destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività di religione o di culto di cui all'art. 12, comma 1, lettera *a)*, della legge 28 giugno 2016, n. 130, debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di euro 1.032,91, dai seguenti documenti:

a) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato all'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, contenente la causale dell'erogazione liberale;

b) ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario o postale intestato all'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in caso di effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale;

c) quietanza liberatoria rilasciata, in caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario, a nome dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai su appositi stampati predisposti e numerati da detto Istituto e contenente: il numero progressivo della quietanza; cognome, nome e comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione liberale; la causale dell'erogazione liberale.

2. I soggetti che effettuano le erogazioni di cui al comma 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari entro i termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti comprovanti le erogazioni medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2017

Il Ministro: PADOAN

17A01902

DECRETO 6 marzo 2017.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 13818 del 21 febbraio 2017, che ha disposto per il 28 febbraio 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 13818 del 21 febbraio 2017, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a 184 giorni è risultato pari a -0,294%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,150

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,541% e a 0,703%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A01918

DECRETO 10 marzo 2017.

Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell'ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti - SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2014), «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le regole tecniche-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario;

Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 10 agosto 2015, recante le specifiche tecniche relative alla fase introduttiva del processo tributario, in attuazione del citato art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, con il quale, tra l'altro, è stato attivato il processo tributario telematico nelle Regioni Toscana e Umbria;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2016 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 2016), con il quale è stato attivato il processo tributario telematico nelle Regioni Abruzzo, Molise, Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto;

Visto il decreto direttoriale del 15 dicembre 2016 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 2016), con il quale si prevede l'attivazione del processo tributario telematico nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Lazio, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Calabria, Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 16-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, che dispone «Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione»;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti elettronici, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione dall'AgID, attraverso il Sistema pubblico di connettività;

Vista la nota n. 17433 del 23 novembre 2015, con la quale il Dipartimento delle finanze ha aderito al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni - infrastruttura (pagoPA) di cui all'art. 81, comma 2-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) - predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale;

Ritenuto di attivare progressivamente, nelle regioni in cui risulta operativo il processo tributario telematico, il pagamento telematico del contributo unificato tributario tramite «pagoPA», piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia digitale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il nodo dei pagamenti - SPC (pagoPA) a decorrere:

a) dal 15 marzo 2017, per i depositi telematici dei ricorsi e appelli presso gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presenti nella Regione Toscana;

b) dal 15 aprile 2017, per i depositi telematici dei ricorsi e appelli presso gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presenti nella Regione Lazio.

Art. 2.

1. Con successivo decreto sarà estesa la possibilità di pagamento del contributo unificato tributario tramite il nodo dei pagamenti per le restanti regioni in cui è operativo il processo tributario telematico.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2017

Il direttore generale: LAPECORELLA

17A02013

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 febbraio 2017.

Autorizzazione alla «S.A.I.G.A. - Scuola di individual psicologia per psicoterapeuti» ad aumentare il numero degli allievi da 15 a 19 unità per ciascun anno di corso.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 9 settembre 1994 con il quale la «S.A.I.G.A. - Scuola di individual psicologia per psicoterapeuti» è stata abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede di Torino, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 15 a 19 unità e, per l'intero corso, a 76 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 13 aprile 2016;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 3 agosto 2016, trasmessa con nota prot. 2225 del 4 agosto 2016, subordinata all'integrazione dell'adeguamento temporale del contratto di locazione;

Vista la documentazione integrativa inviata dall'Istituto con nota del 23 gennaio 2017, relativa all'adeguamento temporale del contratto di locazione;

Decreta:

Art. 1.

La «S.A.I.G.A. – Scuola di individual psicologia per psicoterapeuti», abilitata con decreti in data 9 settembre 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Torino, corsi di formazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata ad aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 19 unità e, per l'intero corso, a 76 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A01812

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 febbraio 2017.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario Rame Extra a base delle sostanze attive rame idrossido e zolfo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto dirigenziale, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario RAME EXTRA n. reg. 14908 contenente le sostanze attive rame idrossido e zolfo, a nome dell'impresa di seguito indicata;

Vista la domanda ricevuta dall'impresa medesima con la quale rinuncia alla registrazione del prodotto fitosanitario in questione;

Ritenuto di dover revocare la suddetta registrazione;

Decreta:

È revocata, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione del prodotto fitosanitario riportato nella seguente tabella registrato in data e a nome dell'impresa di seguito riportata:

	n. reg	nome	impresa	data reg.
1.	14908	Rame extra	Arysta Lifescience Benelux Sprl	3 giugno 2011

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

- 6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

- 12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 10 febbraio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

17A01814

DECRETO 17 febbraio 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Penconazolo, sulla base del dossier A6209G di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE della Commissione del 1° luglio 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva Penconazolo;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva Penconazolo decade il 31 dicembre 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dalle imprese titolari volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento TOPAS 10 EC, presentato dall'impresa Syngenta Italia S.p.a, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che le impresa titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto del 3 dicembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva Penconazolo;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A6209G, svolta dall'Istituto superiore di sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2019, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Viste le note con le quali le imprese titolari hanno comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Penconazolo, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento TOPAS 10 EC;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Penconazolo, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

- 6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

- 12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 17 febbraio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **Penconazolo** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier A6209G di All. III fino al 31 Dicembre 2019 ai sensi del decreto ministeriale del 03 Dicembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/77/CE della Commissione del 01 Luglio 2009.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>6945</td><td>TOPAS 10 EC</td><td>28/01/1987</td><td>SYNGENTA ITALIA S.P.A</td><td>ATTENZIONE
H319-H361d-H411; EUH401; P102-P201-P261-P270-P273-P281-P308+P313-P305+P351+P338-P391-P405-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione.
- Eliminazione stabilimenti di produzione: IRCA Service S.P.A.-Fornovo San Giovanni (BG), SCAM S.p.A., Strada Bellaria,164 Modena.
- Eliminazione delle colture: Pisello.
- Estensione alle colture: Mora e Lampone (pieno campo).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>13329</td><td>OMNEX 10 EC</td><td>16/10/2006</td><td>SYNGENTA ITALIA S.P.A</td><td>ATTENZIONE
H319-H361d-H411; EUH401; P102-P201-P261-P270-P273-P281-P308+P313-P305+P351+P338-P391-P405-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione.
- Eliminazione stabilimenti di produzione: IRCA Service S.P.A.-Fornovo San Giovanni (BG), SCAM S.p.A., Strada Bellaria,164 Modena.
- Modifica di denominazione dello stabilimento di produzione: in Syngenta Production France S.A.S. Aigues-Vives (Francia).
- Eliminazione delle colture: Pisello.
- Estensione alle colture: Mora e Lampone (pieno campo).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>16032</td><td>RADAR 10 EC</td><td>10/04/2014</td><td>SYNGENTA ITALIA S.P.A</td><td>ATTENZIONE
H319-H361d-H411; EUH401; P102-P201-P261-P270-P273-P281-P308+P313-P305+P351+P338-P391-P405-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione.
- Eliminazione stabilimenti di produzione: IRCA Service S.P.A.- Fornovo San Giovanni (BG), SCAM S.p.A. Strada Bellaria,164 Modena.
- Eliminazione delle colture: Pisello.
- Estensione alle colture: Mora e Lampone (pieno campo).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td>16297</td><td>SUPPORT 100 EC</td><td>04/03/2015</td><td>CHEMINOVA AGRO ITALIA SRL</td><td>ATTENZIONE
H319-H361d-H411; EUH401; P102-P201-P261-P270-P273-P281-P308+P313-P305+P351+P338-P391-P405-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione.
- Estensione delle taglie: 10 ml, 16 ml, 20 ml, 20 L.
- Eliminazione delle colture: Pisello.
- Estensione alle colture: Mora e Lampone (pieno campo).</td></tr>
</table>

Topas® 10 EC

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo G (FRAC)

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro l'oidio del melo, pero, pesco, vite, tabacco, colture orticole ed ornamentali, fragola, mora, lampone e ribes

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
penconazolo puro g 10,1 (100 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
contiene cicloesanone, dodecilbenzene solfonato di calcio, metilpropanolo

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H319 Provoca grave irritazione oculare. H361d Sospettato di nuocere al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P261 Evitare di respirare le polveri. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P281 Utlizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 6945 del 28.1.1987
Partita n. vedi corpo della confezione

litri 1

Altri stabilimenti di produzione:
. Schim GmbH – Schonebeck (Germania)
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano s/Lambro (Lo)
. ALTHALLER ITALIA s.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
. CHEMARK Ltd., Peremarton-gyartelep, Tulipán utca (Ungheria)
Stabilimento di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Altre taglie: ml 10 – 16 – 20 – 25 – 40 – 50 - 100 - 250 – 500; L 5 - 10 - 15 – 20
® marchio registrato di una Società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

syngenta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Uso su pesco: per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
Uso su fruttiferi in suoli alcalini: per proteggere le acque di falda applicare il prodotto ad anni alterni.
Durante la miscelazione e il caricamento del prodotto usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e il viso. Durante l'applicazione del prodotto usare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
PENCONAZOLO: sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
- Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
- Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
- Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
- In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
TOPAS 10 EC è un fungicida sistemico a base di Penconazolo ad ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante con alcune differenze nell'importanza relativa ai suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni ambientali.

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)*	Dosi (ml/ha)	Applicazione
Vite (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe necator*) Marciume nero della vite (*Guignardia spp.*)	30	300	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8-12 giorni tra la terza foglia distesa e la maturazione

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)*	Dosi (ml/ha)	Applicazione
Melo e Pero (pieno campo)	Oidio (*Podosphaera leucotricha*)	30	450-500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni a partire da fine caduta petali
Pesco (pieno campo)	Oidio (*Podosphaera tridactyla, Sphaerotheca pannosa*)	50	600-750	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni a partire da fine caduta petali
Tabacco (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni dallo stadio di accestimento
Melone (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Melone (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra lo sviluppo terza foglia e la piena maturazione
Cetriolo (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Cetriolo (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra lo sviluppo terza foglia e la piena maturazione

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
17 FEB. 2017

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)*	Dosi (ml/ha)	Applicazione
Cocomero (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Cocomero (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione
Pomodoro (pieno campo)	Oidio (*Leveillula taurica)*	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l'inizio accestimento e la piena maturazione
Pomodoro (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra la quarta foglia distesa e la piena maturazione
Peperone (pieno campo e serra)	Oidio (*Leveillula taurica)*	50	500	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'inizio accestimento e la piena maturazione
Zucchino (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum)*	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Zucchino (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)*	Dosi (ml/ha)	Applicazione
Zucca (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)*	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Zucca (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Carciofo (pieno campo)	Oidio (*Leveillula taurica)*	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Fragola (pieno campo)	Oidio (*Sphaerotheca macularis)*	50	500	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni dallo stadio a botticelle precoce
Fragola (serra)				Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione
Mora e lampone (pieno campo)	Oidio (*Podosphaera aphanis)*	40	400	Massimo 1 applicazione dall'emergenza delle infiorescenze
Ribes a grappoli (pieno campo)	Oidio (*Sphaerotheca morsuvae)*	50	500	Massimo 3 applicazioni a partire dall'ingrossa-mento dei bottoni fiorali ad intervalli di 10-14 giorni.
Colture ornamentali e da fiore (pieno campo e serra)	Oidio Marciume nero (*Guignardia spp.)*	50	500	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni.

* L'indicazione della dose per ettolitro si riferisce al volume d'acqua di riferimento di 1500 litri/ha per melo, pero e pesco; 1000 litri/ha per vite, tabacco, orticole, ornamentali e le altre colture. Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione, si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

Note ed istruzioni per l'uso
Strategia antiresistenza: penconazolo è una molecola fungicida classificata dal Funcicide Resistance Action Committee in modalità di azione "G" codice FRAC 3, appartenente al gruppo dei DMI.
Per garantire il successo delle strategie di controllo delle resistenze, si consiglia l'impiego di Topas 10 EC in maniera preventiva e nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione
Avvertenza: data l'esistenza di numerose specie e varietà di colture ornamentali e da fiore con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di estendere i trattamenti ad aree più vaste.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, pesco, vite, carciofo e ribes; 3 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

17 FEB. 2017

syngenta.

Topas® 10 EC

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo G (FRAC)

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro l'oidio del melo, pero, pesco, vite, tabacco, colture orticole ed ornamentali, fragola, mora, lampone e ribes

Composizione:
100 g di prodotto contengono:

penconazolo puro	g	10,1	(100 g/l)
coformulanti	q.b. a g	100	

contiene cicloesanone, dodecilbenzene solfonato di calcio, metilpropanolo

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H319 Provoca grave irritazione oculare. H361d Sospettato di nuocere al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P261 Evitare di respirare le polveri. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P281 Utlizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 6945 del 28.1.1987

Partita n. vedi corpo della confezione

ml 10

Altri stabilimenti di produzione:
. Schirm GmbH – Schonebeck (Germania)
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano s/Lambro (Lo)
. ALTHALLER ITALIA s.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
. CHEMARK Ltd., Peremarton-gyartelep, Tulipán utca (Ungheria)
Stabilimento di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Altre taglie: ml 16 – 20 – 25 – 40 – 50 - 100

® marchio registrato di una Società del Gruppo Syngenta

syngenta.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 FEB. 2017

Omnex™10 EC

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo G (FRAC)

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro l'oidio del melo, pero, pesco, vite, tabacco, colture orticole ed ornamentali, fragola, mora, lampone e ribes

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
penconazolo puro g 10,1 (100 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
contiene cicloesanone, dodecilbenzene solfonato di calcio, metilpropanolo

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H319 Provoca grave irritazione oculare. H361d Sospettato di nuocere al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P261 Evitare di respirare le polveri. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 13329 del 16.10.2006
Partita n. vedi corpo della confezione

litri 1

Altri stabilimenti di produzione:
. Schirm GmbH – Schonebeck (Germania)
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano s/Lambro (Lo)
. Syngenta Production France S.A.S. - Aigues-Vives (Francia)
. CHEMARK Ltd., Peremarton-gyartelep, Tulipán utca (Ungheria)
Stabilimenti di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
. ALTHALLER ITALIA s.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 10 – 16 – 20 – 25 – 40 – 50 - 100 - 250 – 500; L 5 - 10 - 15 – 20
TM Marchio di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

syngenta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Uso su pesco: per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
Uso su fruttiferi in suoli alcalini: per proteggere le acque di falda applicare il prodotto ad anni alterni.
Durante la miscelazione e il caricamento del prodotto usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e il viso. Durante l'applicazione del prodotto usare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
PENCONAZOLO: sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
- Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
- Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
- Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
- In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
OMNEX 10 EC è un fungicida sistemico a base di Penconazolo ad ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante con alcune differenze nell'importanza relativa ai suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni ambientali.

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)*	Dosi (ml/ha)	Applicazione
Vite (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe necator*) Marciume nero della vite (*Guignardia spp.*)	30	300	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8-12 giorni tra la terza foglia distesa e la maturazione
Melo e Pero (pieno campo)	Oidio (*Podosphaera leucotricha*)	30	450-500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni a partire da fine caduta petali
Pesco (pieno campo)	Oidio (*Podosphaera tridactyla, Sphaerotheca pannosa*)	50	600-750	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni a partire da fine caduta petali
Tabacco (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni dallo stadio di accestimento
Melone (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Melone (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra lo sviluppo terza foglia e la piena maturazione
Cetriolo (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Cetriolo (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra lo sviluppo terza foglia e la piena maturazione

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 FEB. 2017

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)*	Dosi (ml/ha)	Applicazione
Cocomero (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Cocomero (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione
Pomodoro (pieno campo)	Oidio (*Leveillula taurica)*	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l'inizio accestimento e la piena maturazione
Pomodoro (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra la quarta foglia distesa e la piena maturazione
Peperone (pieno campo e serra)	Oidio (*Leveillula taurica)*	50	500	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'inizio accestimento e la piena maturazione
Zucchino (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum)*	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Zucchino (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)*	Dosi (ml/ha)	Applicazione
Zucca (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)*	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Zucca (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Carciofo (pieno campo)	Oidio (*Leveillula taurica)*	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Fragola (pieno campo)	Oidio (*Sphaerotheca macularis)*	50	500	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni dallo stadio a botticelle precoce
Fragola (serra)				Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione
Mora e lampone (pieno campo)	Oidio (*Podosphaera aphanis)*	40	400	Massimo 1 applicazione dall'emergenza delle infiorescenze
Ribes a grappoli (pieno campo)	Oidio (*Sphaerotheca morsuvae)*	50	500	Massimo 3 applicazioni a partire dall'ingrossa-mento dei bottoni fiorali ad intervalli di 10-14 giorni.
Colture ornamentali e da fiore (pieno campo e serra)	Oidio Marciume nero (*Guignardia spp.)*	50	500	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni

* L'indicazione della dose per ettolitro si riferisce al volume d'acqua di riferimento di 1500 litri/ha per melo, pero e pesco; 1000 litri/ha per vite, tabacco, orticole, ornamentali e le altre colture. Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione, si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

Note ed istruzioni per l'uso
Strategia antiresistenza: penconazolo è una molecola fungicida classificata dal Funcicide Resistance Action Committee in modalità di azione "G" codice FRAC 3, appartenente al gruppo dei DMI.
Per garantire il successo delle strategie di controllo delle resistenze, si consiglia l'impiego di Omnex 10 EC in maniera preventiva e nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione
Avvertenza: data l'esistenza di numerose specie e varietà di colture ornamentali e da fiore con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di estendere i trattamenti ad aree più vaste.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, pesco, vite, carciofo e ribes; 3 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 FEB. 2017

syngenta.

Omnex™ 10 EC

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo G (FRAC)
Concentrato emulsionabile
Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro l'oidio del melo, pero, pesco, vite, tabacco, colture orticole ed ornamentali, fragola, mora, lampone e ribes

Composizione:
100 g di prodotto contengono:

penconazolo puro	g	10,1	(=100 g/l)
coformulanti	q.b. a g	100	

contiene cicloesanone, dodecilbenzene solfonato di calcio, metilpropanolo

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H319 Provoca grave irritazione oculare. H361d Sospettato di nuocere al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P261 Evitare di respirare le polveri. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P281 Utlizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 13329 del 16.10.2006
Partita n. vedi corpo della confezione

ml 50

Altri stabilimenti di produzione:
. Schirm GmbH – Schonebeck (Germania)
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano s/Lambro (Lo)
. Syngenta Production France S.A.S. - Aigues-Vives (Francia)
. CHEMARK Ltd., Peremarton-gyartelep, Tulipán utca (Ungheria)
Stabilimento di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
. ALTHALLER ITALIA s.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 10 – 16 – 20 – 25 – 40 - 100
TM Marchio di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 FEB. 2017

syngenta.

Radar® 10 EC

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo G (FRAC)

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro l'oidio del melo, pero, pesco, vite, tabacco, colture orticole ed ornamentali, fragola, mora, lampone e ribes

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
penconazolo puro g 10,1 (100 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
contiene cicloesanone, dodecilbenzene solfonato di calcio, metilpropanolo

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H319 Provoca grave irritazione oculare. H361d Sospettato di nuocere al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P261 Evitare di respirare le polveri. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P281 Utlizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1
Distribuito da: Diachem S.p.A.
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 16032 del 10.04.2014
Partita n. vedi corpo della confezione

litri 1

Altri stabilimenti di produzione:
. Schirm GmbH – Schonebeck (Germania)
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano s/Lambro (Lo)
. ALTHALLER ITALIA s.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
. CHEMARK Ltd., Peremarton-gyartelep, Tulipán utca (Ungheria)
Stabilimento di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Altre taglie: ml 10 – 16 – 20 – 25 – 40 – 50 - 100 - 250 – 500; L 5 - 10 - 15 – 20

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Uso su pesco: per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
Uso su fruttiferi in suoli alcalini: per proteggere le acque di falda applicare il prodotto ad anni alterni.
Durante la miscelazione e il caricamento del prodotto usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e il viso. Durante l'applicazione del prodotto usare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
PENCONAZOLO: sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
- Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
- Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
- Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
- In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
RADAR 10 EC é un fungicida sistemico a base di Penconazolo ad ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante con alcune differenze nell'importanza relativa ai suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni ambientali.

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)*	Dosi (ml/ha)	Applicazione
Vite (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe necator*) Marciume nero della vite (*Guignardia spp.*)	30	300	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8-12 giorni tra la terza foglia distesa e la maturazione

syngenta.

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)*	Dosi (ml/ha)	Applicazione
Melo e Pero (pieno campo)	Oidio (*Podosphaera leucotricha*)	30	450-500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni a partire da fine caduta petali
Pesco (pieno campo)	Oidio (*Podosphaera tridactyla, Sphaerotheca pannosa*)	50	600-750	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni a partire da fine caduta petali
Tabacco (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni dallo stadio di accestimento
Melone (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Melone (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra lo sviluppo terza foglia e la piena maturazione
Cetriolo (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Cetriolo (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra lo sviluppo terza foglia e la piena maturazione

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

17 FEB. 2017

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)*	Dosi (ml/ha)	Applicazione
Cocomero (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Cocomero (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione
Pomodoro (pieno campo)	Oidio (*Leveillula taurica*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l'inizio accestimento e la piena maturazione
Pomodoro (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra la quarta foglia distesa e la piena maturazione
Peperone (pieno campo e serra)	Oidio (*Leveillula taurica*)	50	500	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'inizio accestimento e la piena maturazione
Zucchino (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Zucchino (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)*	Dosi (ml/ha)	Applicazione
Zucca (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Zucca (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Carciofo (pieno campo)	Oidio (*Leveillula taurica*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Fragola (pieno campo)	Oidio (*Sphaerotheca macularis*)	50	500	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni dallo stadio a botticelle precoce
Fragola (serra)				Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione
Mora e lampone (pieno campo)	Oidio (*Podosphaera aphanis*)	40	400	Massimo 1 applicazione dall'emergenza delle infiorescenze
Ribes a grappoli (pieno campo)	Oidio (*Sphaerotheca morsuvae*)	50	500	Massimo 3 applicazioni a partire dall'ingrossamento dei bottoni fiorali ad intervalli di 10-14 giorni.
Colture ornamentali e da fiore (pieno campo e serra)	Oidio Marciume nero (*Guignardia spp.*)	50	500	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni

* L'indicazione della dose per ettolitro si riferisce al volume d'acqua di riferimento di 1500 litri/ha per melo, pero e pesco; 1000 litri/ha per vite, tabacco, orticole, ornamentali e le altre colture. Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione, si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate

Note ed istruzioni per l'uso
Strategia antiresistenza: penconazolo è una molecola fungicida classificata dal Funcicide Resistance Action Committee in modalità di azione "G" codice FRAC 3, appartenente al gruppo dei DMI.
Per garantire il successo delle strategie di controllo delle resistenze, si consiglia l'impiego di Radar 10 EC in maniera preventiva e nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione
Avvertenza: data l'esistenza di numerose specie e varietà di colture ornamentali e da fiore con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di estendere i trattamenti ad aree più vaste.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, pesco, vite, carciofo e ribes; 3 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
17 FEB. 2017

syngenta

Radar® 10 EC

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo G (FRAC)

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro l'oidio del melo, pero, pesco, vite, tabacco, colture orticole ed ornamentali, fragola, mora, lampone e ribes

Composizione:
100 g di prodotto contengono:

penconazolo puro	g	10,1	(100 g/l)
coformulanti	q.b. a g	100	

contiene cicloesanone, dodecilbenzene solfonato di calcio, metilpropanolo

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H319 Provoca grave irritazione oculare. H361d Sospettato di nuocere al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P261 Evitare di respirare le polveri. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P281 Utlizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1
Distribuito da: Diachem S.p.A.
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 16032 del 10.04.2014
Partita n. vedi corpo della confezione

ml 10

Altri stabilimenti di produzione:
. Schirm GmbH – Schonebeck (Germania)
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano s/Lambro (Lo)
. ALTHALLER ITALIA s.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
. CHEMARK Ltd., Peremarton-gyartelep, Tulipán utca (Ungheria)
Stabilimento di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Altre taglie: ml 16 – 20 – 25 – 40 – 50 - 100
® marchio registrato Diachem

syngenta.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 FEB. 2017

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SUPPORT 100 EC

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro l'oidio per melo, pero, pesco, vite, tabacco, colture orticole e ornamentali, fragola, mora, lampone e ribes

Meccanismo d'azione G - FRAC 3

SUPPORT 100 EC Registrazione del Ministero della Salute n° 16297 del 04/03/2015

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono: Partita n.

Penconazolo puro g. 10,1 (100 g/l)

Coformulanti q.b. a g.100

Contiene cicloesanone, dodecilbenzene solfonato di calcio e metilpropanolo

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo

TEL. 035 19904468

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

ALTHALLER ITALIA Srl

Str. Com.le per Campagna, 5 - 20078 S. Colombano al Lambro (MI)

Taglie: ml 10-16-20-25 – 40 – 50 - 100 - 250 – 500; L 1 - 5 – 10-20

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H361d Sospettato di nuocere al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosoli. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Uso su pesco: Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

Uso su fruttiferi in suoli alcalini: Per proteggere le acque di falda applicare il prodotto ad anni alterni.

Durante la miscelazione e il caricamento del prodotto usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e il viso. Durante l'applicazione del prodotto usare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

PENCONAZOLO - sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.

Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.

Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

SUPPORT 100 EC é un fungicida sistemico a base di Penconazolo ad ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante con alcune differenze nell'importanza relativa ai suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni ambientali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)*	Dosi (ml/ha)	Applicazione
Vite (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe necator*), Marciume nero della vite (*Guignardia spp.*)	30	300	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8-12 giorni tra la terza foglia distesa e la maturazione
Melo e Pero (pieno campo)	Oidio (*Podosphaera leucotricha*)	30	450-500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni a partire da fine caduta petali
Pesco (pieno campo)	Oidio (*Podosphaera tridactyla, Sphaerotheca pannosa*)	50	600-750	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni a partire da fine caduta petali
Tabacco (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni dallo stadio di accestimento
Melone (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Melone (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra lo sviluppo terza foglia e la piena maturazione
Cetriolo (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Cetriolo (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra lo sviluppo terza foglia e la piena maturazione
Cocomero (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Cocomero (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione
Pomodoro (pieno campo)	Oidio (*Leveillula taurica*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l'inizio accestimento e la piena maturazione
Pomodoro (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra la quarta foglia distesa e la piena maturazione
Peperone (pieno campo e serra)	Oidio (*Leveillula taurica*)	50	500	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'inizio accestimento e la piena maturazione
Zucchino (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Zucchino (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 17 FEB. 2017

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)*	Dosi (ml/ha)	Applicazione
Zucca (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Zucca (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Carciofo (pieno campo)	Oidio (*Leveillula taurica*)	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Fragola (pieno campo)	Oidio (*Sphaerotheca macularis*)	50	500	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni dallo stadio a botticelle precoce
Fragola (serra)				Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione
Mora e lampone (pieno campo)	Oidio (*Podosphaera aphanis*)	40	400	Massimo 1 applicazione dall'emergenza delle infiorescenze
Ribes a grappoli (pieno campo)	Oidio (*Sphaerotheca morsuvae*)	50	500	Massimo 3 applicazioni a partire dall'ingrossa-mento dei bottoni fiorali ad intervalli di 10-14 giorni.
Colture ornamentali e da fiore (pieno campo e serra)	Oidio Marciume nero (*Guignardia spp.*)	50	500	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni.

* L'indicazione della dose per ettolitro si riferisce al volume d'acqua di riferimento di 1500 litri/ha per melo, pero e pesco; 1000 litri/ha per vite, tabacco, orticole, ornamentali e le altre colture. Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione, si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

Note ed istruzioni per l'uso

Strategia antiresistenza: penconazolo è una molecola fungicida classificata dal Funcicide Resistance Action Committee in modalità di azione "G" codice FRAC 3, appartenente al gruppo dei DMI.

Per garantire il successo delle strategie di controllo delle resistenze, si consiglia l'impiego di Topas 10 EC in maniera preventiva e nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione

Avvertenza: data l'esistenza di numerose specie e varietà di colture ornamentali e da fiore con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di estendere i trattamenti ad aree più vaste.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, pesco, vite, carciofo e ribes; 3 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SUPPORT 100 EC

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro l'oidio per melo, pero, pesco, vite, tabacco, colture orticole e ornamentali, fragola, mora, lampone e ribes

Meccanismo d'azione G - FRAC 3

SUPPORT 100 EC Registrazione del Ministero della Salute n° 16297 del 04/03/2015

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Penconazolo puro g. 10,1 (100 g/l)
Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.

Taglie:
ml 10-16-20-25-40-50-100

Contiene cicloesanone, dodecilbenzene solfonato di calcio e metilpropanolo

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
TEL. 035 19904468

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
ALTHALLER ITALIA Srl
Str. Com.le per Campagna, 5 - 20078 S. Colombano al Lambro (MI)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H361d Sospettato di nuocere al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P261 Evitare di respirare i vapori/gli aerosoli. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

ATTENZIONE

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 FEB. 2017

17A01815

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 febbraio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa la Casa Ecologica dei Vigili del Fuoco in liquidazione», in Albenga e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa la Casa ecologica dei Vigili del fuoco in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 giugno 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.553.690,00, si riscontra una massa debitoria di 1.614.046,00 ed un patrimonio netto negativo di € 123.081,00;

Considerato che in data 19 dicembre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa la Casa ecologica dei Vigili del fuoco in liquidazione», con sede in Albenga (SV) (codice fiscale 01017870096) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (AG) il 4 agosto 1968 (codice fiscale TRRCGR68M04B602O), e domiciliato in Ceriale (SV), via Aurelia, n. 129/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 febbraio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01807

DECRETO 14 febbraio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Rene società cooperativa agricola», in Pisa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 22 dicembre 2016, n. 112/2016 del Tribunale di Pisa con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Le Rene Società cooperativa agricola»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Rene Società cooperativa agricola», con sede in Pisa (codice fiscale 00390190502) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Valentini (c.f. VLNLSN54B12G693H), nato a Piove di Sacco (PD) il 12 febbraio 1954, domiciliato in Venezia-Mestre, via Torino n. 105 G/4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01808

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 3 marzo 2017.

Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. (Ordinanza n. 16).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2 e 16;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare, l'art. 6;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017, che prevede, al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, l'istituzione di un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione, dell'Ente parco e del comune territorialmente competenti;

Visto l'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017, che prevede, limitatamente agli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, l'istituzione di apposite conferenze regionali, presiedute dal Presidente della regione - vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1 del medesimo art. 16;

Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017, in base al quale, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario provvede a disciplinare le modalità, anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle conferenze regionali previste dal medesimo art. 16;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies*;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2016, n. 162, recante «Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e, in particolare, l'art. 1, mediante il quale sono state integralmente riformulate le disposizioni contenute negli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle regioni – vice commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 23 febbraio 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Attività della Conferenza permanente

1. La Conferenza permanente, istituita dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, esercita l'attività di direzione, di coordinamento e di controllo delle operazioni di ricostruzione ed adotta gli atti decisori relativi agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti.

2. Ferme le previsioni di cui al comma 1, la Conferenza permanente:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;

b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali di cui all'art. 14, comma 2, lettera *f)* del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 2.

Composizione della Conferenza permanente

1. La Conferenza permanente di cui al precedente art. 1, è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato ed è composto da:

a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) un rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente;

f) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente;

g) un rappresentante unico della provincia e di tutte le amministrazione riconducibili alla medesima provincia territorialmente competente;

h) un rappresentante unico del comune e di tutte le amministrazione riconducibili al medesimo comune territorialmente competente.

2. Partecipano alle riunioni della Conferenza permanente: il Commissario straordinario o il suo delegato; i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza territoriale, i rappresentanti degli enti parco, delle altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle altre amministrazioni regionali, delle province e delle altre amministrazioni provinciali, dei comuni e delle altre amministrazioni comunali.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza prevista dall'art. 1, individuandone, altresì, il sostituto in caso di impedimento.

4. Il rappresentante unico di cui alla lettera *d)* del comma 1 è individuato secondo le modalità previste dall'art. 14-*ter*, comma 4, delle legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il prefetto, territorialmente competente, provvede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza permanente.

5. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria provvedono, entro il medesimo termine previsto dal comma 2, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera *e)* del comma 1.

6. Gli enti parco, le province ed i comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della Conferenza permanente.

7. Ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

8. Resta salva la possibilità di invitare alle riunione della Conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentante nei modi e nelle forme di cui alla lettera *e)* del comma 1, di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.

Art. 3.

Modalità di funzionamento della Conferenza permanente

1. Al fine di potenziare ed accelerare l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Conferenza permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 14-*ter* della legge n. 241 del 1990.

2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

3. La Conferenza permanente si riunisce, di regola, con cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate.

4. Il Commissario straordinario provvede, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente le attività descritte nel precedente art. 1, a comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a sette giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) la data della prima riunione della Conferenza permanente che non può essere fissata prima di tre giorni dalla scadenza del termine previsto dalla precedente lettera *b)*.

5. I lavori della conferenza si concludono non oltre quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera *c)* del comma 4. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Art. 4.

Determinazioni della Conferenza permanente

1. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento.

2. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.

3. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza.

5. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali.

6. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi previsti dagli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

Attività delle conferenze regionali

1. Presso ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è istituita la conferenza regionale prevista dall'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. La conferenza regionale di cui al comma 1:

a) esprime i pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, relativamente agli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge e dalle diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2;

b) esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

Art. 6.

Composizione delle conferenze regionali

1. La conferenza regionale di cui al precedente art. 5, è presieduta dal Presidente della regione - vice commissario o da un suo delegato ed è composto da:

a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) un rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente;

f) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente;

g) un rappresentante unico della provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima provincia territorialmente competente;

h) un rappresentante unico del comune e di tutte le amministrazione riconducibili al medesimo comune territorialmente competente.

2. Partecipano alle riunioni della conferenza regionale: il Presidente della regione - vice commissario o il suo delegato; i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza territoriale, i rappresentanti degli enti parco, delle altre amministrazioni dello Stato, della regione e delle altre amministrazioni regionali, delle province e delle altre amministrazioni provinciali, dei comuni e delle altre amministrazioni comunali.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza prevista dall'art. 1, individuandone, altresì, il sostituto in caso di impedimento.

4. Il rappresentante unico di cui alla lettera *d)* del comma 1 è individuato secondo le modalità previste dall'art. 14-*ter*, comma 4, delle legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il prefetto, territorialmente competente, provvede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della conferenza regionale.

5. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria provvedono, entro il medesimo termine previsto dal comma 2, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera *e)* del comma 1.

6. Gli enti parco, le province ed i comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della conferenza regionale.

7. Ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

8. Resta salva la possibilità di invitare alle riunione della Conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentante nei modi e nelle forme di cui alla lettera *e)* del comma 1, di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.

Art. 7.

Modalità di funzionamento delle conferenze regionali

1. Al fine di potenziare ed accelerare l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Conferenza permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 14-*ter* della legge n. 241 del 1990.

2. La conferenza regionale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti.

3. La conferenza regionale si riunisce, di regola, con cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate.

4. Il Presidente della regione - vice commissario provvede, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente le attività descritte nel precedente art. 5, a comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a sette giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) la data della prima riunione della conferenza regionale che non può essere fissata prima di tre giorni dalla scadenza del termine previsto dalla precedente lettera *b)*.

5. I lavori della conferenza si concludono in quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera *c)* del comma 4. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Art. 8.

Determinazioni delle conferenze regionali

1. La conferenza regionale delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento.

2. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.

3. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla conferenza.

4. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi previsti dagli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 9.

Forme di partecipazione delle popolazioni interessate

1. Con successiva ordinanza verranno disciplinate le forme di partecipazione delle popolazioni interessate, secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. La presente ordinanza, in considerazione della necessità di dare urgente avvio alle attività di ricostruzione, sia pubblica che privata, è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 3 marzo 2017

Il Commissario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017
Ufficio controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 499

17A01903

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 marzo 2017.

Rettifica della determina 16 febbraio 2017, n. 241/2017, recante definizione del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali per uso umano «Botox» e «Dysport» a base del principio attivo neurotossina di «Clostridium Botulinum» di tipo A utilizzati a scopo terapeutico. (Determina n. 414/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determinazione AIFA n. 241/2017 del 16 febbraio 2017, concernente la definizione del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali Botox e Dysport a base del principio attivo neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo A utilizzati a scopo terapeutico, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 54 del 6 marzo 2017;

Considerato che per il medicinale Dysport occorre provvedere alla rettifica della determinazione suddetta, per errore materiale ivi contenuto;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determinazione AIFA n. 241/2017 del 16 febbraio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana, Serie generale n. 54 del 6 marzo 2017*

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione AIFA n. 241/2017 del 16 febbraio 2017, concernente la definizione del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali Botox e Dysport a base del principio attivo neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo A utilizzati a scopo terapeutico, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 54 del 6 marzo 2017:

l'art. 1 (Definizione del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali Botox e Dysport a base del principio attivo neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo A utilizzati a scopo terapeutico), laddove è riportato:

Per il medicinale Dysport, limitatamente alle indicazioni terapeutiche approvate:

Da: ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e da specialisti: Neurologo (Neuropsichiatra), Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, Neurofisiopatologo, Oculista, Ortopedico, Urologo, Dermatologo. Vietata la vendita al pubblico.

A: ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e da specialisti: Neurologo (Neuropsichiatra), Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, Neurofisiopatologo, Oculista, Ortopedico, Urologo, Dermatologo, specialista in Odontoiatria e Odontoiatra. Vietata la vendita al pubblico.

è rettificato come di seguito:

Per il medicinale Dysport, limitatamente alle indicazioni terapeutiche approvate:

Da: ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e da specialisti: Neurologo (Neuropsichiatra), Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, Neurofisiopatologo, Oculista, Ortopedico. Vietata la vendita al pubblico.

A: ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e da specialisti: Neurologo (Neuropsichiatra), Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, Neurofisiopatologo, Oculista, Ortopedico, specialista in Odontoiatria e Odontoiatra. Vietata la vendita al pubblico.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A01919

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Ratiopharm»

Estratto determina AAM/PPA n. 151 del 17 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ALPRAZOLAM RATIOPHARM.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Alprazolam Ratiopharm», nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 033820010 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

AIC n. 033820022 - «0,50 mg compresse» 20 compresse;

AIC n. 033820034 - «1 mg compresse» 20 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Ratiopharm GMBH con sede legale e domicilio in Graf-Arco Strasse 3, 9079 - Ulm (Germania).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01796

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Konakion»

Estratto determina AAM/PPA n. 152 del 17 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione:

C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale KONAKION;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 5.2, relativamente al medicinale «Konakion», nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 008776066 - «prima infanzia 2 mg/0,2 ml soluzione orale ed iniettabile» 5 fiale da 0,2 ml con siringa per somministrazione orale.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Roche S.p.a. (codice fiscale n. 00747170157) con sede legale e domicilio fiscale in viale G.B. Stucchi n. 110, 20900 Monza - Monza Brianza (MB) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto;

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01797

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Optiray»

Estratto determina AAM/PPA n. 153 del 17 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione:

variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del Foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale OPTIRAY;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del Foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Optiray», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027674011 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 027674023 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 027674035 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027674047 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 027674050 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 027674062 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 027674074 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027674086 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 027674098 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 027674100 - «160 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027674112 - «160 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 027674124 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027674136 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 027674148 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 027674151 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027674163 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 027674175 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 027674187 - «240 mg/ml soluzione 10 siringhe preriempite 50 ml;

A.I.C. n. 027674199 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 30 ml;

A.I.C. n. 027674201 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 50 ml;

A.I.C. n. 027674213 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 027674225 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 027674237 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 027674249 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 100 ml;

A.I.C. n. 027674252 - «300 mg/ml soluzione inettabile »10 siringhe preriempite 125 ml;

A.I.C. n. 027674264 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 50 ml;

A.I.C. n. 027674276 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 100 ml;

A.I.C. n. 027674288 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 125 ml;

A.I.C. n. 027674290 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 100 ml;

A.I.C. n. 027674302 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 75 ml;

A.I.C. n. 027674314 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 125 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Mallinckrodt Italia S.r.l. (codice fiscale n. 07999930964) con sede legale e domicilio fiscale in via Albricci n. 9, 20122 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01798

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Differin»

Estratto determina AAM/PPA n. 154 del 17 febbraio 2017

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e le Variazioni di tipo II: B.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale DIFFERIN.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.2 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo; sono inoltre autorizzati gli aggiornamenti degli ASMF come di seguito indicati:

per il produttore Helsinn: da ASMF versione 2010 a ASMF sequenza 0012;

per il produttore Finorga: da ASMF versione 2010 a ASMF versione 3.2 del gennaio 2012,

relativamente al medicinale «Differin», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029309034 - «0,1% gel» tubo 30 g;

A.I.C. n. 029309046 - «0,1% crema» tubo da 30 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.P.A. (codice fiscale 01539990349) con sede legale e domicilio fiscale in Via Dell'Annunciata, 21, 20121 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01799

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buscofen»

Estratto determina AAM/PPA n. 155 del 17 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale BUSCOFEN.

È autorizzata la presentazione di un nuovo Risk Management Plan, relativamente al medicinale «Buscofen», nelle forme e confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in Via Lorenzini, 8 - 20139 Milano (MI) Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01800

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nurofen Febbre e Dolore».

Estratto determina AAM/PPA n. 156 del 17 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale NUROFEN FEBBRE E DOLORE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Nurofen Febbre e Dolore», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034102018 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 034102020 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 034102246 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore;

A.I.C. n. 034102259 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 034102261 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 034102273 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 150 ml con cucchiaio dosatore;

A.I.C. n. 034102386 - «bambini 200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» 1 flacone da 100 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 034102398 - «bambini 200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» 1 flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 034102400 - «bambini 200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» 1 flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore;

A.I.C. n. 034102412 - «bambini 200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» 1 flacone da 150 ml con cucchiaio dosatore;

A.I.C. n. 034102424 - «bambini 200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» 1 flacone da 100 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 034102436 - «bambini 200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» 1 flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 034102448 - «bambini 200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» 1 flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore;

A.I.C. n. 034102451 - «bambini 200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» 1 flacone da 150 ml con cucchiaio dosatore.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited con sede legale e domicilio in 103-105 Bath Road, SL1 3UH - Slough Berkshire (Regno Unito).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01801

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Ratiopharm Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 150 del 17 febbraio 2017

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza;

Variazioni di tipo IB: C.I.z) medicinali per uso umano e veterinario - altra variazione;

C.I.3.z) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l'autorizzazione (PASS), o ancora le conclusioni della valutazione effettuata dall'autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006 - altra variazione, relativamente al medicinale ALPRAZOLAM RATIOPHARM ITALIA.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Alprazolam Ratiopharm Italia», nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035855042 - «750 microgrammi/1 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.R.L. (codice fiscale 12582960154) con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01802

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Optiray»

Estratto determina AAM/PPA n. 161 del 17 febbraio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della Società Mallinckrodt Italia S.r.l. (codice fiscale n. 07999930964) con sede legale e domicilio fiscale in via Albricci n. 9, 20122 Milano (MI).

Medicinale: OPTIRAY.

Confezione A.I.C. N.:

027674011 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 20 ml;

027674023 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 30 ml;

027674035 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

027674047 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

027674050 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml;

027674062 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

027674074 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

027674086 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

027674098 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

027674100 - «160 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

027674112 - «160 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

027674124 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

027674136 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

027674148 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml;

027674151 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

027674163 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

027674175 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml;

027674187 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 50 ml;

027674199 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 30 ml;

027674201 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 50 ml;

027674213 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

027674225 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

027674237 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

027674249 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 100 ml;

027674252 - «300 mg/ml; soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 125 ml;

027674264 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 50 ml;

027674276 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 100 ml;

027674288 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 125 ml;

027674290 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 100 ml;

027674302 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 75 ml;

027674314 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 125 ml.

alla società:

Guerbet con sede legale e domicilio in BP 57400, 95943 - Roissy CDG Cedex (Francia).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01878

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 167 del 17 febbraio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Sigma Tau Generics S.R.L. (codice fiscale 08065951009) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina KM 30,400, 00040 - Pomezia - Roma (RM):

Medicinale: AMOXICILLINA SIGMA TAU GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 032104010 - «1g compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 032104022 - «500 mg/10 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone 100 ml.

Medicinale: CARVEDILOLO SIGMA TAU GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 036340014 - «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036340026 - «25 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Medicinale: CEFTAZIDIMA SIGMA TAU GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 036459016 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036459028 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso «1 flaconcino + fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036459030 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere.

Medicinale: CITALOPRAM SIGMA TAU GENERICS,

Confezione: A.I.C. n. 036723017 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Medicinale: DONICIL.

Confezione: A.I.C. n. 035137013 - «1000 mg + 880 u.i. granulato effervescente» 30 bustine.

Medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE SIGMA-TAU GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 043512019 - «20 mg + 12,5 mg compressa» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043512021 - «20 mg + 12,5 mg compressa» 28 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ENALAPRIL SIGMA-TAU GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 043520016 - «5 mg compressa» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043520028 - «20 mg compressa» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043520030 - «20 mg compressa» 28 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: FERRO GLUCONATO SIGMA TAU GENERICS.

Confezione: A.I.C. n. 034442018 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Medicinale: omega 3 Sigma-TAU GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 043865017 - «1000 mg capsula molle» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043865029 - «1000 mg capsula molle» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: SIGMAPRILENE.

Confezioni:

A.I.C. n. 036358012 - «20 mg compresse» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036358024 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Medicinale: SIMVASTATINA SIGMA-TAU GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 043511017 - «10 mg compressa rivestita con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 043511029 - «20 mg compressa rivestita con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 043511031 - «20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 043511043 - «40 mg compressa rivestita con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 043511056 - «40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC.

Medicinale: TAMSULOSINA SIGMA TAU GENERICS.

Confezione: A.I.C. n. 036953014 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificat» 20 capsule.

Sono ora trasferite, in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite SPA (codice fiscale 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47, 00144 - Roma (RM).

Con variazione delle seguenti denominazioni:

da Amoxicillina Sigma-Tau Generics a Amoxicillina Sigma-Tau;

da Carvedilolo Sigma-Tau Generics a Carvedilolo Sigma-Tau;

da Citalopram Sigma-Tau Generics a Citalopram Sigma-Tau;

da Ceftazidima sigma-tau generics a Ceftazidima sigma-Tau;

da Enalapril Sigma-Tau Generics a Enalapril Sigma-Tau;

da Enalapril e Idroclorotiazide Sigma-Tau Generics a Enalapril e Idroclorotiazide Sigma-Tau.

da Ferro Gluconato Sigma-Tau Generics a Ferro Gluconato Sigma-Tau;

da Omega 30 Sigma-Tau Generics a Omega 3 Sigma-Tau;

da Simvastatina Sigma-Tau Generics a Simvastatina Sigma-Tau;

da Tamsulosina Sigma-Tau Generics a Tamsulosina Sigma-Tau.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01879

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione nel sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 21 febbraio 2017 e riguardano i territori comunali di Apricena (Foggia), Biccari (Foggia), Candela (Foggia), Cellino San Marco (Brindisi), Lacedonia (Avellino), Martina Franca (Taranto), Massafra (Taranto), Molfetta (Bari), Pulsano (Taranto), Sant'Agata di Puglia (Foggia). Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

17A01823

REGIONE PIEMONTE

Comunicato relativo ai decreti numeri 7, 8 e 9 del Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione Piemonte.

Con il decreto n. 7 assunto in data 7 febbraio 2017 il Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione Piemonte, in applicazione del comma 456 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito dal comma 521 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, decreta che la Regione Piemonte, in luogo di quanto disposto al punto 3 del decreto commissariale n. 1 del 31 gennaio 2015, costituisca un fondo allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua pari a euro 218.309.385,00 a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045, e che i maggiori gettiti fiscali derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale n. 22 del 24 dicembre 2014 siano destinati alla copertura degli oneri della gestione commissariale di cui al novellato art. 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con il decreto n. 8 assunto in data 7 febbraio 2017 il Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione Piemonte, in applicazione dei commi 456 e 458 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituiti e integrati dai commi 521 e 523 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, decreta:

1) di quantificare in euro 7.734.793,88 le risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato;

2) di porre in carico alla contabilità speciale della gestione commissariale il pagamento dell'importo di cui al punto precedente in favore della Regione Piemonte;

3) di indicare nel medesimo importo di euro 7.734.793,88 il valore positivo del saldo di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 conseguito dalla Regione Piemonte ai sensi del novellato comma 458 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con il decreto n. 9 assunto in data 7 febbraio 2017 il Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione Piemonte, ai fini del pieno utilizzo delle risorse finanziarie acquisite ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e nella considerazione delle modifiche di legge in materia e dei rilievi della Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2015, decreta:

1) di riconoscere alla Regione Piemonte il titolo al rimborso di euro 457.983,25 per pagamenti relativi a debiti già ceduti alla gestione commissariale;

2) di confermare che i debiti assunti dalla gestione commissariale con i propri decreti n. 5 e 6, aventi un importo complessivo pari ad euro 35.499.408,80 permangano in carico alla gestione commissariale, che ha già provveduto al loro pagamento, senza ulteriori effetti patrimoniali e finanziari in carico alle due gestioni per le partite considerate;

3) di confermare che i debiti assunti dalla gestione commissariale con i propri decreti n. 5 e 6, aventi un importo complessivo pari ad euro 4.854.711,06 permangano in carico alla gestione commissariale dando atto che, avendo la Regione Piemonte, nelle more della definizione del processo, proceduto al loro pagamento, la gestione commissariale è tenuta al relativo rimborso a questa;

4) di retrocedere alla Regione Piemonte i debiti assunti dalla gestione commissariale con i propri decreti n. 5 e 6, aventi un valore complessivo di euro 19.249.978,27, e di assumere i debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2014 per pari valore, ponendo in carico alla Regione Piemonte il loro immediato pagamento, la cui esecuzione farà venir meno ogni ulteriore effetto patrimoniale e finanziario in carico alle due gestioni per le partite considerate;

5) di retrocedere alla Regione Piemonte i debiti assunti dalla gestione commissariale con i propri decreti n. 5 e 6, aventi un valore complessivo di euro 4.918.519,67, e di assumere i debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2014, per pari valore, disponendo il loro pagamento a valere sulle risorse finanziarie già disponibili presso la contabilità speciale intestata alla gestione commissariale;

6) che la Regione Piemonte, ai sensi del comma 525 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, proceda, per quanto di competenza, ad assumere tutti gli atti necessari a fornire formale certificazione al Tavolo tecnico di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti del comma 524 del medesimo articolo e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017.

17A01824

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-060) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.